



Roberto Baldassarri
Notaio

Repertorio n.39.291

Raccolta n.23.922

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

"UCCELLINO AZZURRO ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici (2013) e questo giorno ventuno (21) del mese di marzo, in Grosseto, nel mio studio, Piazza Indipendenza n. 3.

Avanti a me Dott. Roberto Baldassarri Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, sono personalmente presenti:

- **TOMASI FABIOLA** nata a Roma il 23 novembre 1982, residente in Magliano in Toscana, località Poderone n. 3/a, codice fiscale: TMS FBL 82S63 H501Q;
- **TOMASI ANTONIO** nato Gonnosfanadiga il 23 ottobre 1958, residente in Capena, Via Maleranca n. 29, codice fiscale: TMS NTN 58R23 E085M;
- **SANTINI FABRIZIO** nato a Firenze il 19 luglio 1973, residente in Magliano in Toscana, località Poderone n. 3/a, codice fiscale: SNT FRZ 73L19 D612R.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita una libera associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata:

"UCCELLINO AZZURRO ONLUS".

L'associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Magliano in Toscana, Località Poderone n. 3/a.

ARTICOLO 3

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà sociale, socio sanitaria, di beneficenza ed umanitarie. L'associazione si prefigge lo scopo di assistere i bambini affetti da disabilità cognitiva, paralisi cerebrale infantile, problemi di comunicazione, autismo, ipovisione/cecità, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), fornendo ogni tipo di sostegno, anche sanitario, fin dalla individuazione e diagnosi delle patologie, e sostenendo le loro famiglie con ogni mezzo, anche economico, affinché possano giungere alle relative diagnostiche e terapie possibili, tramite assistenza informativa e di collegamento con le strutture sanitarie più adeguate, fornire biglietti o buoni per i viaggi, vitto e soggiorno, ed ogni altro tipo di assistenza finalizzata al sostegno, laddove vi fossero impedimenti economici della famiglia, così da poterli fare accedere ai luoghi delle diagnosi, ricerche e terapie mediche e poterli far fruire dei servizi sanitari, istituire ed organizzare attività di sostegno ed assistenza di ogni ti-

Registrato a GROSSETO

Il 11 aprile 2013

al N. 2.077 Mod. 1T

po, anche usufruendo del supporto di personale medico e paramedico, attività di volontariato ed assistenza anche economica da effettuarsi mediante raccolta fondi da benefattori e da soggetti pubblici e privati, realizzare e pubblicare articoli, manuali, dispense, libri ed ogni altro materiale editoriale (ad esclusione della stampa di quotidiani), registrazioni audiovisive o su supporti informatizzati relativi alle materie scopo dell'associazione.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il servizio sanitario nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà compiere ogni attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, non nei confronti del pubblico, bancaria che sia ritenuta utile o necessaria.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle individuate alla lettera a) del comma I dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo Patrimoniale.

Il Fondo Patrimoniale è costituito dalle quote associative, dalle somme destinate all'acquisto di beni immobili che non sono soggetti ad ammortamento annuale e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. E' altresì costituito dai contributi dei soci e da tutte le altre somme pervenute all'associazione. Il Fondo Patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell'associazione.

L'associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:

- a) quote associative dei soci che risulteranno sempre inferiori ai limiti fissati dalla legge per il godimento delle connesse agevolazioni fiscali;
- b) contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, comunque sempre inferiori alla somma delle entrate istituzionali e mai eccedenti il sessantasei per cento delle spese complessive dell'organizza-

zione;

i) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciale.

La quota associativa iniziale è stabilita in Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Ciascun associato dichiara di averla già versata e, pertanto, il fondo patrimoniale dell'associazione e di euro 90,00 (novanta virgola zero zero).

ARTICOLO 5

Le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sull'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati, le norme relative all'estinzione dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono contenute nello Statuto Sociale che i comparenti mi esibiscono e consegnano dichiarando di averlo letto ed ampiamente discusso.

Detto statuto viene da me Notaio ritirato ed allegato sotto la lettera "A" a quest'atto per formare parte integrante e per tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 6

Per il primo biennio vengono chiamati a costituire il Consiglio Direttivo i signori TOMASI FABIOLA, TOMASI ANTONIO e SANTINI FABRIZIO, i quali riunitisi seduta stante nominano:

- TOMASI FABIOLA, Presidente;
- TOMASI ANTONIO, Vice Presidente.
- SANTINI FABRIZIO, Segretario - Tesoriere;

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto e consequenziali a carico dell'associazione.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Richiesto io Notaio

ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in sei pagine di due fogli e da me letto alle parti le quali su mia domanda lo approvano alle ore 16.15

F.TO: TOMASI FABIOLA

TOMASI ANTONIO

SANTINI FABRIZIO

ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

Allegato "A" al n.23.922 di Raccolta
STATUTO ASSOCIAZIONE
"UCCELLINO AZZURRO ONLUS"
ONLUS SEDE

Articolo 1

È costituita una associazione denominata "UCCELLINO AZZURRO ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà sociale, socio sanitaria, di beneficenza ed umanitarie. L'associazione si prefigge lo scopo di assistere i bambini affetti da disabilità cognitiva, paralisi cerebrale infantile, problemi di comunicazione, autismo, ipovisione/cecità, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), fornendo ogni tipo di sostegno, anche sanitario, fin dalla individuazione e diagnosi delle patologie, e sostenendo le loro famiglie con ogni mezzo, anche economico, affinché possano giungere alle relative diagnostiche e terapie possibili, tramite assistenza informativa e di collegamento con le strutture sanitarie più adeguate, fornire biglietti o buoni per i viaggi, vitto e soggiorno, ed ogni altro tipo di assistenza finalizzato al sostegno, laddove vi fossero impedimenti economici della famiglia, così da poterli fare accedere ai luoghi delle diagnosi, ricerche e terapie mediche e poterli far fruire dei servizi sanitari, istituire ed organizzare attività di sostegno ed assistenza di ogni tipo, anche usufruendo del supporto di personale medico e paramedico, attività di volontariato ed assistenza anche economica da effettuarsi mediante raccolta fondi da benefattori e da soggetti pubblici e privati, realizzare e pubblicare articoli, manuali, dispense, libri ed ogni altro materiale editoriale (ad esclusione della stampa di quotidiani), registrazioni audiovisive o su supporti informatizzati relativi alle materie scopo dell'associazione. Per la concreta realizzazione di tali attività l'associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il servizio sociale nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà compiere ogni attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, non nei confronti del pubblico, bancaria che sia ritenuta

utile o necessaria.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

L'associazione ha sede in Magliano in Toscana, località Poderone n. 3/a.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di euro 90,00 (novanta virgola zero zero);
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ASSOCIATI

Articolo 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della

associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Articolo 8

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più

membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Articolo 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in

relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Articolo 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 13

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

F.TO: TOMASI FABIOLA

TOMASI ANTONIO

SANTINI FABRIZIO

ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO